

L'ALTRA FACCIA DELL'EGUAGLIANZA (E DELL'AMORE)**

di ANDREA PUGIOTTO

SOMMARIO: 1. Dietro l'inerzia del Legislatore: un *mix* tra convento e caserma. – 2. La Corte costituzionale come interlocutrice privilegiata: una scelta di metodo (costituzionalmente) giustificata. – 3. Ragionando attorno all'ammissibilità delle questioni di legittimità sollevate. – 4. Né capriccio, né desiderio, ma diritto costituzionale alla propria identità. – 5. La soluzione costituzionalmente più coerente.

1. «Le persone con le lentiggini non sono considerate una minoranza da quelle senza lentiggini. [...] Perché? Perché una minoranza si considera tale solo quando costituisce una minaccia, vera o presunta, per la maggioranza. [...] Ogni minoranza, a suo modo, è aggressiva. Provoca la maggioranza ad attaccarla» ed è per questo che «continuiamo a credere che il modo migliore per togliersi dai piedi qualcosa sia ignorarla, finché non sparisce».

Incontro queste parole nelle pagine del dolente romanzo di Christopher Isherwood, *A single man*¹, ed è come guardare un'istantanea dei nostri emicicli parlamentari. Dove la contrarietà al matrimonio omosessuale, come pure ad una qualsiasi legislazione a favore di forme di unione (anche tra persone dello stesso sesso) diverse dalla famiglia tradizionale, nasce fundamentalmente da una paura: che quanto riconosciuto per legge diventi scelta possibile, costume diffuso, mentalità corrente. Uscendo così dalla sfera della riprovazione sociale e morale e riuscendo a intaccare paradigmi altrimenti consolidati.

Meglio, quindi, ignorare. Meglio, cioè, non legiferare.

Questo stallo ideologico si fa forte degli attuali numeri parlamentari, ben al di là delle sole forze di maggioranza. Fino all'inverosimile. Tale va considerata l'approvazione alla Camera, il 13 ottobre scorso, di una questione pregiudiziale di costituzionalità contraria all'introduzione nel codice penale della circostanza aggravante omofobica, perché – cito testualmente - dando rilevanza all'orientamento sessuale della vittima «ricomprende qualunque orientamento, ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo, eccetera»². Per il nostro

** Testo rielaborato della comunicazione al seminario *La «società naturale» ed i suoi «nemici»*. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, Ferrara 26/2/2010, i cui Atti sono in corso di pubblicazione per Giappichelli, Torino, nella collana *Amicus curiae* (e-book), a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi.

· *Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara*

¹ C. ISHERWOOD, *Un uomo solo*, trad. di D. Villa, Adelphi, Milano, 2009, 56 e 57.

² Cfr. questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1 [Vietti, Buttiglione, Rao, Capitano Santolini, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Naro], approvata alla Camera dei deputati, seduta n. 231 di martedì 13 ottobre 2009, che comporta la reiezione del testo unificato

Legislatore, in altre parole, non c'è soluzione di continuità tra inclinazioni patologiche o addirittura penalmente illecite e una «variante del comportamento sessuale umano» (come l'OMS qualifica l'omosessualità³), «condizione dell'uomo degna di tutela» (come la qualifica la Cassazione civile⁴). Per il nostro Legislatore l'omosessuale resta una persona malata imprigionata in un corpo deviante, quando non criminale.

Non credo serva altro per certificare un dato di fatto: sui temi che vanno dall'embrione al momento in cui ci lasceranno morire, le Assemblee parlamentari dimostrano di aver smarrito la loro funzione di *agorà* tra opinioni, legittimamente diverse purché riconducibili al ceppo comune della discorsività razionale.

La logica deliberativa è ormai un'altra: è quella del peccato che si fa reato, del «*io non voglio, dunque nessuno può*», imposta con il pugno sul tavolo della conta. Un *mix* tra convento e caserma.

2. Questo contesto non va dimenticato, se si vuole valutare in termini di diritto costituzionale una campagna di affermazione civile a favore del matrimonio omosessuale, principalmente rivolta (non al Parlamento, bensì) al Giudice delle leggi.

Trovo costituzionalmente giustificato il metodo prescelto.

In questa battaglia di scopo, i mezzi prefigurano i fini. Non siamo in presenza di una disobbedienza civile: *qui la legge non è violata*. Al contrario, ci si appella alla stessa legalità dell'ordinamento che è, primariamente, legalità costituzionale. E si chiede conto di una legislazione ordinaria che, costruita attorno al paradigma eterosessuale del matrimonio, entra in tensione con alcune norme della Costituzione altrimenti orientate.

Qui non si contesta la legalità formale in nome di una legalità *rivoluzionaria*, secondo una strategia basata sull'uso alternativo del diritto (teorizzata e praticata in altre epoche nel nostro ordinamento). Al contrario. Come alle origini dello Stato di diritto, si ricorre alla tutela giurisdizionale contro un atto di potere (il rifiuto delle pubblicazioni di nozze) di cui si eccepisce l'illegittimità.

delle proposte di legge n. 1658-1882-A di «*Modifica all'art. 61 c.p., concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale*».

³ Risale al 17 maggio 1990 la decisione (da cui è tratta la citazione riportata nel testo) assunta dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha depennato l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali.

⁴ Cfr. Cassazione, I sez. civ., 25 luglio 2007, n. 16417; assunto da cui la sentenza fa discendere che la libertà sessuale va «intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali», in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità tutelato dall'art. 2 Cost.

Da costituzionalista trovo straniante che, in ragione di ciò, si denunci il tentativo di mettere sotto scacco, per via giurisdizionale, la sovranità del Parlamento. Evidentemente l'ubriacatura di tutti questi anni all'insegna della cd. democrazia d'investitura, ha veicolato l'idea che la sovranità popolare si risolverebbe nel solo gesto di infilare una scheda nell'urna elettorale. Lasciando poi i cittadini muti per cinque anni, durante i quali la sola voce in capitolo sarebbe quella dei soggetti investiti di potere.

In questa vulgata c'è un errore clamoroso. L'idea, cioè, che la sovranità popolare si eserciti ad *intermittenza*. Non è così. La sovranità può essere esercitata *continuamente* attraverso *tutti* i canali di partecipazione⁵. Democrazia parlamentare e rivendicazione dei diritti per via giurisdizionale sono strumenti complementari, non alternativi. Il loro esercizio non è a somma zero, incrementando semmai la qualità della nostra democrazia.

Ciò vale, in particolare, quando la posta in gioco è rappresentata da diritti di minoranza. In una società pluralista, il numero non conta in materia di diritti di libertà. Non valendo il criterio quantitativo, la tutela di situazioni anche minoritarie e "anomale", se costituzionalmente fondate, s'impone.

Questa verità, da tempo smarrita nelle Aule parlamentari, abita invece a Palazzo della Consulta. Dove opera una Corte costituzionale che deve motivare le sue sentenze secondo argomenti razionali (e non attinti dalla tradizione o da un presunto diritto naturale). Una Corte che è tenuta ad un vincolo di fedeltà ai suoi precedenti, a cominciare dalle civilissime sentenze sul transessualismo (n. 161/1985), sulla violenza carnale e sul diritto alla libertà sessuale (n. 561/1987), in tema di incesto (n. 492/2002). Una Corte che è in dialogo con altre Corti e Tribunali costituzionali già pronunciatisi favorevolmente sul matrimonio omosessuale. Una Corte che – diversamente da un Legislatore datosi alla latitanza - non potrà sottrarsi ad una decisione nel merito.

3. Non vedo, infatti, ragioni di inammissibilità all'orizzonte, salvo – forse – un eccesso di motivazione *per relationem* dell'ordinanza di Trento che potrebbe esporla ad un preventivo sbarramento processuale.

Non siamo in presenza di una *fictio litis*, cioè di «una questione sollevata in un giudizio il cui unico scopo si risolve nell'impugnare direttamente la norma di legge sospettata di illegittimità costituzionale» (sentenza n. 84/2006): l'eccezione di costituzionalità, infatti, è introdotta come subordinata rispetto alla richiesta principale rivolta al giudice di ordinare le pubblicazioni rifiutate.

Né si può contestare ai giudici *a quibus* il mancato esperimento di un'esegesi costituzionalmente orientata. Il diritto vivente sul punto è così ancestrale da non lasciare spazio alcuno di manovra a differenti

⁵ Come ha ammonito da sempre, anche di recente, L. CARLASSARE, *Costituzione, articolo 1*, in *Il Fatto Quotidiano*, 29 settembre 2009.

interpretazioni. In queste condizioni recriminare per un eccesso di timidezza dei giudici di Venezia, Trento, Firenze e Ferrara mi pare posizione velleitaria: sottoposto certamente a gravame e prevedibilmente cassato, il fai-da-te interpretativo avrebbe finito per lasciare le coppie ricorrenti sole con se stesse, a leccarsi le ferite dopo una illusoria vittoria di Pirro. Diversamente da quanto accadrà a seguito della pronuncia della Consulta, anche in caso di rigetto della *quaestio*: in una simile ipotesi, quella dei giudici costituzionali sarebbe solo la penultima parola, rimanendo pur sempre il ricorso alla Corte di Strasburgo⁶.

Mi auguro poi che nessuno abbia l'alzata d'ingegno di eccepire (come accadde tra gli anni '60 e '70 al comparire delle primissime sentenze manipolative) l'assenza di oggetto nella *quaestio*, in ragione del fatto che alla Corte si chiederebbe di annullare qualcosa che la legge non dice. Qui, davvero, l'omissione legislativa cela una norma concretamente applicata⁷: talmente vivente che, in Italia, fino ad oggi (salvo l'incredibile *qui pro quo* registratosi nel comune trevigiano di Quinto di Paese⁸) *mai* un ufficiale di stato civile ha trascritto o pubblicato le nozze tra persone dello stesso sesso.

Né mi pare fondata la critica di «approssimazione argomentativa»⁹ rivolta alle ordinanze per l'eterogenea molteplicità di disposizioni legislative impugnate. Il lungo rosario normativo sgranato dai giudici *a quibus* nei loro atti di promovimento consegue al silenzio dell'ordinamento, che non vieta *espressamente* il matrimonio omosessuale. E se anche la ricostruzione sistematica del quadro legislativo fosse incompleto, certo non si configura per questo un *thema decidendum* indeterminato: una *quaestio* non deve soddisfare il requisito della completezza (quasi fosse un quesito referendario abrogativo); la Corte dispone a rimedio lo strumento dell'illegittimità consequenziale, opportunamente invocato come

⁶ Secondo una dinamica già sviluppatasi, ad esempio, in occasione della *vexata quaestio* relativa all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: cfr., per una ricostruzione dell'intera vicenda giurisprudenziale (interna e transnazionale) A. GUAZZAROTTI, *Il crocifisso visto da Strasburgo*, in *Studium iuris*, fasc. 5, 2010, in corso di pubblicazione.

⁷ Cfr. A. PUGIOTTO, *Un rapporto non conflittuale tra Corte e giudici: il "diritto vivente" applicato alle sentenze additive*, in A. Anzon – B. Caravita – M. Luciani – M. Volpi (a cura di), *La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato*, Giappichelli, Torino, 1993, 159-164.

⁸ I protagonisti della vicenda sono un 36enne italiano e il suo compagno francese. Nel settembre 2008 si erano recati in California, dove è concesso il matrimonio fra coppie dello stesso sesso. Rientrati in Italia e presentato il certificato di matrimonio per farlo registrare presso il comune dello sposo italiano, a Quinto di Paese, l'impiegato dell'anagrafe provvedeva alla trascrizione nel registro di stato civile il 13 maggio 2009, forse tratto in inganno dal nome francese dell'altro sposo. Per cinque mesi è stato il primo matrimonio gay in Italia. Emerso l'errore burocratico, il Comune ha inviato agli sposi una raccomandata che comunica «l'annullamento dell'atto in quanto in contrasto con l'ordine pubblico interno». [Fonte: www.oggitreviso.it, *Matrimonio gay annullato. Il sindaco: rispettiamo la legge*]

⁹ N. PIGNATELLI, *Dubbi di legittimità sul matrimonio "eterosessuale": profili processuali e sostanziali*, in www.forumcostituzionale.it, 11 (il quale pure si augura che la Corte costituzionale superi l'ipotizzato ostacolo processuale).

clausola di salvaguardia dai Tribunali di Venezia e di Ferrara (ma sempre attivabile d'ufficio). Ciò che conta è la rilevanza delle disposizioni impugnate (e neppure di tutte, solo di alcune)¹⁰.

Al confine tra inammissibilità e merito si colloca, semmai, l'eccezione secondo la quale la questione sottoposta a giudizio chiamerebbe in causa la discrezionalità del legislatore. E' bene, io credo, distinguere.

Gli strumenti dell'interpretazione giuridica ci dicono che l'art. 29 Cost. *consente* la possibile introduzione per via legislativa del matrimonio omosessuale: di questo - come ho cercato di dimostrare altrove¹¹ - sono certo. Per ottenere una sentenza di accoglimento della Corte, però, ciò non basta. E' necessario dimostrare che l'imperativo costituzionale di eguaglianza *impone* la rimozione del paradigma eterosessuale dalla disciplina matrimoniale. In termini di giustizia costituzionale, la partita si gioca tutta qui.

4. Giuridicamente (e sottolineo: giuridicamente), non è una partita persa in partenza. A condizione che venga impostata - come fa il Tribunale di Venezia - in termini di garanzia di un diritto all'*habeas corpus* e all'identità personale del soggetto omosessuale. Il quale vede amputata la sua capacità di agire in forza di un dato - il proprio orientamento sessuale - che non è un piccolo difetto di pronuncia, rimediabile con un po' di buona volontà, ma una condizione naturale. Dunque, non scelta.

Soccorre in ciò, innanzitutto, il parametro dell'art. 2 Cost. Disposizione che - si faccia attenzione - non tutela le formazioni sociali, semmai i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e «*nelle* formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In quanto strumentali alla realizzazione della propria identità, eminentemente relazionale, le formazioni sociali servono l'individuo (e non viceversa). La famiglia legittima, «formazione sociale primaria» (sentenza n. 183/1988) priva di soggettività giuridica autonoma, non fa eccezione.

Perché, allora, precluderla a chi voglia vivere al suo interno la propria omosessualità, come relazione (non solo sessuale)? Non c'è traccia nell'ordinamento giuridico di elementi che autorizzino a qualificare l'omosessualità come comportamento patologico o illecito (il che, peraltro, rende improprio il richiamo all'ordine pubblico come ostacolo al

¹⁰ Andrà quindi evitato, da parte della Corte costituzionale, una replica dell'infelicissimo precedente rappresentato dall'ord. n. 369/2006 in tema di procreazione medicalmente assistita: cfr. A. MORELLI, *Quando la Corte decide di non decidere. Mancato ricorso all'illegittimità consequenziale e selezione discrezionale dei casi*, in www.forumcostituzionale.it, (19 novembre 2006); A. PUGIOTTO, *Questione eticamente sensibile non significa questione inammissibile*, in R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi (a cura di), *Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio*, Giappichelli, Torino, 2008, 182-183.

¹¹ Cfr. A. PUGIOTTO, *Alla radice costituzionale dei "casi": la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»*, in www.forumcostituzionale.it (29 febbraio 2008).

matrimonio tra persone dello stesso sesso). Se, dunque, l'omosessualità non è una malattia, perché una persona sana non potrebbe accedere a diritti eminentemente relazionali (come il matrimonio)? Perché una persona sana dovrebbe vivere relazioni malate?

La rimozione di tale preclusione non passa *esclusivamente* attraverso la scelta, rimessa al monopolio legislativo, dell'introduzione di nuovi istituti parafamiliari¹². Questa a me pare una bugia che, per quanto ripetuta, resta comunque una bugia. Il vero è che, qui ed ora, il matrimonio è l'unica porta di accesso ad uno *status* privilegiato, quello di coniuge, cui l'ordinamento collega «un lungo elenco di diritti mancati»¹³ per chi ad essere coniuge non può nemmeno aspirare. Primo su tutti, la libertà di scelta della persona con la quale fondare un'unione dotata di quei caratteri

¹² Tanto più se la discrezionalità legislativa trovasse espressione nella proposta di legge n. 1756, Barani e altri 54 deputati, *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*, presentata alla Camera l'8 ottobre 2008, introduttiva dei cd. «Di.Do.Re.», ultimo acronimo di una infelicissima serie. Il testo - pensato, voluto e strutturato, sia pure a titolo personale, dai ministri Rotondi e Brunetta - presenta dichiaratamente un profilo basso, come emerge dalla sua relazione illustrativa: il rapporto di convivenza viene collocato esclusivamente all'interno del recinto tracciato dal diritto privato ma ben lontano dal diritto di famiglia; diversamente dai «Di.Co.» (elaborati nella scorsa Legislatura dalle ministre di centrosinistra Bindi e Pollastrini) non contempla alcun riconoscimento pubblico né alcuna stipula di accordi negoziali capaci di rendere strutturata l'unione di fatto. Lo scopo perseguito è di natura pragmatica: stabilire un minimo di tutela di alcuni diritti individuali dei soggetti conviventi, risolvendo in tal modo specifici problemi concreti, quali l'assistenza nel caso di malattie o ricovero in ospedale, le decisioni in materia di salute e per il caso di morte (donazione degli organi, modalità delle esequie), il diritto di rimanere nell'abitazione comune in caso di decesso del convivente, il subentro nel contratto di locazione in caso di risoluzione anticipata, il dovere di prestare gli alimenti in caso di cessazione della convivenza. Punto e basta. Con parole sincere è uno dei suoi architetti, il ministro Rotondi, a definirla una proposta minimalista, «*espressione di carità cristiana (...), un bicchiere che non è manco pieno ma – diciamolo chiaramente - è quasi vuoto*», contro la quale ogni polemica da parte cattolica sarebbe pretestuosa, perché equivarrebbe a «*schierarsi contro un regolamento condominiale*» [cfr. Radio Radicale, 6 gennaio 2009, *Unioni civili: intervista a Gianfranco Rotondi sul futuro dei "Di.Do.Re."*, in www.radioradicale.it, nonché G. ROTONDI, *Coppie di fatto, serve una disciplina per chi divide una casa*, ne *Il Tempo*, 6 gennaio 2009, p. 10]. I «Di.Do.Re.», infatti, non introducono alcuna figura concorrenziale alla famiglia tradizionale, che anzi – come si legge nella relazione illustrativa – la proposta intende «proteggere da tentativi, sia legislativi che giurisprudenziali, volti ad indebolirla mediante una surrettizia parificazione a situazioni che non possono aspirare alla tutela rafforzata che [la famiglia matrimoniale] gode nel nostro ordinamento». Non è un caso che l'art. 1 della proposta di legge sia rubricato *Esclusività della famiglia* e reciti così: ai sensi dell'art. 29 Cost. «il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale» e, ai sensi dell'art. 31 Cost., solo alla famiglia matrimoniale «sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale» attinte dalla finanza pubblica. «Su tale principio non vi possono essere né dubbi né discussioni», come scrivono perentoriamente i firmatari della proposta.

¹³ M. GATTUSO, *Appunti sulla famiglia naturale e il principio di eguaglianza (A proposito della questione omosessuale)*, in *Quest. giust.*, 2007, 273 e, in nota 26, un'infinita antologia di esemplificazioni.

di certezza e stabilità, reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, derivanti unicamente dal matrimonio.

Ecco perché non siamo in presenza di una *political question* risolvibile solo per via legislativa. L'introduzione di futuri strumenti negoziali regolati con legge (anche se aperti a coppie omosessuali) non sarebbe affatto risolutiva. L'eguaglianza è tale solo nelle pari opportunità delle opzioni in campo rimesse alla libera determinazione del singolo (e della coppia). E quello che per la condizione eterosessuale diverrebbe *un bivio*, per l'omosessuale resterebbe pur sempre *un senso unico*, sopravvivendo il divieto di sposarsi.

In nome, poi, di quali interessi pubblici preminenti? Ha ragione Barbara Pezzini¹⁴: quelli invocati «risultano tutti superabili» perché infondati costituzionalmente, o non proporzionati, o inconferenti.

Il matrimonio, per lo Stato laico, è l'unione tra due persone suggellata dal diritto. Il matrimonio – come atto e come regime giuridico - è dunque uno strumento artificiale e conformabile (non un sacramento immutabile e indisponibile). La stessa perentoria affermazione di suoi (presunti) elementi connotativi non negoziabili¹⁵ è l'indizio più certo del suo divenire, perché «si cerca di definire qualcosa che, finché esisteva, non aveva bisogno di essere definita»¹⁶. Oggi, infatti, il matrimonio, non incontra (più) ostacoli nella differenza di nazionalità, religione, censo, razza e neppure - dopo la legge n. 164 del 1982 - nella condizione di transessuale. In relazione alla quale la Corte costituzionale ha affermato che «va assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità. Correlativamente gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di solidarietà sociale» (sentenza n. 161/1985).

Opporre il paradigma eterosessuale del matrimonio alle sole coppie gay o lesbiche sarebbe, per i giudici costituzionali, contraddire se stessi. Significherebbe abbandonare il diritto di eguale trattamento alla sorte, a

¹⁴ B. PEZZINI, *Dentro il mestiere di vivere: uguali in natura o uguali in diritto?*, in questo stesso volume, § 6.

¹⁵ Riconducibili al tritico monogamia – esogamia - eterosessualità: cfr. L. VIOLINI, *Il riconoscimento delle coppie di fatto: praeter o contra constitutionem?*, in *Quad. cost.*, 2007, 395. Sulla stessa lunghezza d'onda vedi anche F. DAL CANTO, *Matrimonio tra omosessuali e principi della Costituzione italiana*, in *Foro it.*, 2005, V, 275 ss.; A. RUGGERI, *Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2007, 751 ss.; V. TONDI della MURA, *La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi*, ivi, 2008, 101 ss.

¹⁶ A. SOFRI, *Piccola posta*, Sellerio, Palermo, 1993, 193. Acuta pure l'osservazione secondo la quale «anche i nomi meriterebbero un'obiezione di coscienza». Ad esempio l'espressione *coppie di fatto*: «Pensi al fatto, e vedi una stanza a ore, un parcheggio d'auto, tutt'al più un cespuglio. Essi si nascosero». E' possibile che «non siamo riusciti a trovare parole meno sordide per chiamare i fatti della vita?» (ivi, 273-274). Meglio, allora, *unioni libere*, in luogo di coppie di fatto. Come pure diritto delle famiglie, in luogo di diritto di famiglia. Sono proprio le eccessive semplificazioni linguistiche a segnalare le precomprensioni ideologicamente orientate che impregnano il tema (ed i suoi tanti corollari) affrontato nel presente Seminario.

come cioè le «*ventitré coppie di cromosomi si sono messe in fila e hanno fatto girare la ruota della roulette*»¹⁷.

5. Il paradigma eterosessuale del matrimonio crea incostituzionalità, perché oppone resistenza non a un capriccio, né a un desiderio, né ad una «(innaturale) pretesa»¹⁸, ma al diritto individuale alla propria identità personale.

Spetta alla Corte ripristinare l'eguaglianza violata nel suo nocciolo duro (il divieto di irragionevoli discriminazioni fondate su «distinzioni di sesso» e «di condizioni personali», ex art. 3, comma 1, Cost.). Il rimedio all'omissione legislativa incostituzionale passa attraverso un'additiva di principio: in attesa delle determinazioni legislative (vincolate così nel risultato), saranno i giudici nel frattempo a garantire l'accesso alle nozze tra coppie dello stesso sesso.

Non vedo altro strumento capace di rimuovere un'ingiustificata causa di esclusione dal matrimonio, traduzione giuridica di una paternalistica discriminazione nei confronti dell'omosessuale cui – ancora oggi – l'ordinamento sembra ipocritamente dire: «*ti accolgo per quel che sei a patto che tu non esprima quel che sei*»¹⁹. Con parole analoghe ci si è rivolti, in passato, alle donne che rivendicavano il diritto di voto o alle persone dalla differente pigmentazione che volevano sposarsi. Come allora il suffragio universale o il matrimonio interrazziale, così ora il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è un orizzonte impossibile. Semmai, un traguardo di eguaglianza.

¹⁷ J. EUGENIDES, *Middlesex*, trad. di K. Bagnoli, Mondadori, Milano, 2009, 26.

¹⁸ L'espressione è tratta dal titolo del contributo a questo stesso volume di A. RUGGERI, *Le unioni tra soggetti dello stesso sesso e la loro (innaturale...) pretesa a connotarsi come "famiglie"*.

¹⁹ La citazione è tratta dall'articolo di L. MANCONI, *Peccherai nel segreto*, in *il Foglio*, 3 ottobre 2007.